



IL Processo telematico tributario

Le questioni affrontate dalla
giurisprudenza e i nodi interpretativi

Torino 6 aprile 2018

OGGETTO DI TRATTAZIONE

- 1) il PTT RISPETTO AGLI ALTRI PROCESSI TELEMATICI
- 2) ESAME DELLE QUESTIONI E DELLA GIURISPRUDENZA



LA NOZIONE DI PTT:

Contenuta nel Regolamento PTT

(D.M. 23.12.2013 N. 63 art. 1 lett. q)

processo tributario telematico:

automazione dei flussi informativi e documentali nell'ambito del processo tributario mediante l'utilizzo dell'informatica e della telematica

I DATI NORMATIVI DEL PTT

D.Lgs. 30.12.1992 n.546

DL 6.7.2011 n.98

DM 23.12.2013 n.163 - RT PTT

Decr. Dir. Gen. Finanze 4.8.2015 - ST PTT
mod. DM 28.11.2017 (vig. 12.12.2017)

Circolare n.2/DF 11.5.2016

Decr. Dir. Gen. Finanze (attivazioni PTT)

Reg. eIDAS N.910/2014 24.7.2014

DLgs 7.3.2005 n.82 - CAD



DECRETI
MINISTERIALI
30.6.2016
15.12.2016

Nei dettagli

D.M. 4 agosto 2015, in attuazione dell'art. 3 comma 3 del d.m. n. 163/2013

D.M del 30 giugno 2016

1. Il presente decreto entra in vigore per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire:

- a) dal 15 ottobre 2016 per le regioni Abruzzo e Molise;
- b) dal 15 novembre 2016 per le regioni Piemonte e Liguria;
- c) dal 15 dicembre 2016 per le regioni Veneto ed Emilia Romagna.

D.M. del 15.12.2016

Il presente decreto entra in vigore per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire:

- a) dal 15 febbraio 2017 per le Regioni Basilicata, Campania e Puglia;
- b) dal 15 aprile 2017 per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia;
- c) dal 15 giugno 2017 per le Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia;
- d) dal 15 luglio 2017 per le Regioni Marche e Val D'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano.

ENTRATA IN VIGORE del PTT

Le prime sono state le Commissioni Tributarie di Umbria e Toscana, per le quali il Tributario Telematico è entrato in vigore già dal dicembre 2015

Le ultime sono state le Commissioni di Marche, Val d'Aosta e Trentino-Alto Adige, per le quali il Tributario Telematico è entrato in vigore nel luglio 2017.

Le differenze (tante) con gli altri processi telematici

- non coerente produzione normativa nel momento in cui, lo stesso legislatore, ha dovuto normare e regolare anche sotto il profilo tecnico le diverse giurisdizioni.
- sarebbe stato logico elaborare (se non sistemi) almeno regole e specifiche tecniche uguali o simili, tanto per gli avvocati e gli altri soggetti esterni, quanto per i magistrati e i funzionari e dipendenti amm.
- Ciò in quanto la normativa generale è certamente comune : **regolamento eIDAS e il Codice dell'Amministrazione Digitale.**



Nella realtà, invece

a diversi processi telematici, corrispondono

- diverse regole e specifiche tecniche
- diversi decreti e circolari ministeriali
- diverse modalità con le quali deve essere realizzato il documento informatico
- diversi modi con i quali devono essere sottoscritti digitalmente gli atti
- diversi modi quelli attraverso i quali bisogna attestare la conformità delle copie informatiche o cartacee
- diverse regole che disciplinano il perfezionamento del deposito telematico.



Sottoscrizione (firma) digitale*



- **PCT** CAdES bes / PAdES bes
- **PAT** PAdES bes
- **PTT** CAdES bes
- **CONTABILE** CAdES bes / PAdES bes

IL CAD, regola generale, nel testo
attuale definisce la firma digitale alla
luce dell'eiDAS

(QUANTO ALLE FIRME)

firma digitale è una species della firma elettronica qualificata che a sua volta è una species della firma elettronica avanzata



**FIRMA ELETTRONICA
AVANZATA**

**FIRMA ELETTRONICA
QUALIFICATA**

FIRMA DIGITALE

•CADES

- La firma **CADES** (CMS Advanced Electronic Signatures) è una firma digitale che **può essere apposta su qualsiasi tipo di file**. In seguito all'apposizione si genera una busta crittografata contenente il file originale che si presenta come un file la cui estensione (la parte finale del nome del file che succede il punto) è ***.p7m***.

•PADES

- La firma PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) è una firma che può essere apposta **su un solo tipo di file, il PDF** che è lo standard di riferimento per quanto riguarda i documenti in formato digitale. L'apposizione di una firma PAdES su un file .pdf genera un nuovo file la cui estensione (la parte finale del nome del file che succede il punto) è ancora ***.pdf***.

Formati ammessi per **deposito atti**:

- **PCT** PDF
- **PAT** PDF / PDF A TXT RTF
- **PTT** PDF A/1a A/1b

- **CONTABILE** PDF / PDF A JPG

Formati ammessi per deposito documenti:

- **PCT** PDF TXT RTF XML GIF JPG TIFF EML MSG ZIP RAR ARJ
- **PAT** PDF TXT XML GIF JPG JPEG TIF TIFF EML MSG (scansione ammessa solo se originale è cartaceo) WINZIP WINRAR
- **PTT** PDF A/1a A/1b TIFF (risoluzione < 300 dpi + bianco e nero) EML BMP XML GIF JPEG XLS XSLX DOC DOCX ODT PDF PNG TIFF
- **CONTABILE** PDF DOC DOCX RTF ODS ODG ODP GIF JPG TIF TIFF EML XLS XLSX p7s p7m AVI MPEG MOV MP3 WAV ZIP RAR ARJ

Perfezionamento del deposito telematico


- **PCT:** il deposito si intende perfezionato con il ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna
- **PAT:** il deposito si intende perfezionato con il ricevimento della ricevuta di accettazione a condizione che poi vi sia l'accettazione definitiva da parte della cancelleria
- **PTT:** coinciderà con la data della ricevuta di accettazione del deposito stesso (art. 8 c. 5 decreto MEF 4.8.15).
- **CONTABILE:** il deposito si intende perfezionato con il ricevimento della ricevuta di accettazione ma la data di deposito è quella della generazione della ricevuta di avvenuta consegna.



ALTRE DIFFERENZE RELATIVE ALLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA' delle copie analogiche

- **processo civile telematico** le norme di riferimento sono quelle dettate dal decreto legge 179/12 sia per quelle estratte da fascicolo informatico che per quelle da depositare nel fascicolo informatico mentre nel processo esecutivo il richiamo è agli artt. 518, 543 e 557 c.p.c.,
- nel **processo amministrativo telematico** si applicano invece quelle del CAD (art. 22 comma 2) e del Codice del processo Amministrativo (art. 136) e se le copie informatiche vengono attestate conformi in un documento informatico separato bisogna estrarre e indicare hash (impronta) e riferimento temporale,
- **nel processo tributario la procura alle liti rilasciata al difensore in modalità cartacea deve seguire le disposizioni dell'articolo 4 e 9 del DM 163/13 e 22 CAD**
- **IL RICORSO può essere attestato conforme a sensi dell'art. 22 dgsi n. 546/1992 (v. infra)**
- **Il segretario ha poteri di attestazione di cui agli art. 12 e 15 DM 163/13. PER IL RESTO REGOLE GENERALI CAD .**
- nel **processo contabile** alle attestazioni che si rendono necessarie provvedono i difensori o le parti ai sensi dell'art. 22 comma 2 CAD mentre per la procura alle liti si procede, come nel civile telematico, applicando l'art. 83 c.p.c.
- **Vi sono poi le attestazioni della l. 53/1994, che non si applica al PTT**

Ruolo dell'interprete



- Conoscere e interpretare le differenze tecniche
- Fornire una interpretazione evolutiva per quelle differenze che non rispondono a necessità specifiche processuali e che contrastano con i principi generali ed europei
- Colmare i vuoti normativi e risolvere i contrasti con interpretazioni costituzionalmente orientate e conformi al diritto europeo

Le questioni oggi

- Dipendono dalla difficoltà di ricostruzione del sistema.
- Dalle citate differenze e dai vuoti e dalle incongruenze normative e tecniche.



La certezza: **Il processo telematico si fa con documenti informatici**

Il CAD (D.LGSL. 82/2005) COME MODIFICATO DAL decreto **legislativo 13 dicembre 2017 n. 217**, così lo definisce:

articolo 1 comma 1 lettera P, l'attuale definizione del documento informatico: *“rappresentazione informatica di atti, fatti o dati, giuridicamente rilevanti”*.

Corollario: Giudicare di un documento informatico presupporrebbe l'esame informatico.

Destano perplessità tutte quelle sentenze, non solo tributarie, che affrontano temi tecnico-informatici senza esaminare informaticamente in documenti.

è certo superfluo ricordare che....

- Il documento resta informatico anche senza firma digitale
- La stampa del documento informatico non è un documento informatico ma analogico
- La pec è composta da documenti informatici
- La pec è sempre firmata dai gestori e consente di inviare mail con valore legale uguale a quello della classica Raccomandata con ricevuta di ritorno (art. 48 cad e 6 cad)
- La PEC grazie ai protocolli di Sicurezza utilizzati, garantisce l'**integrità** del contenuto rendendo impossibile la modifica dei messaggi inviati, eventuali allegati compresi.

GLI ATTI E I DOCUMENTI processuali NON SONO TUTTI INFORMATICI

- CAMBIANO CONTINUAMENTE forma, in tutti i processi telematici.

Il problema interpretativo principale

di cui soffrono i processi telematici oggi è strettamente correlato alle

**MODALITÀ CON LE QUALI IL
PASSAGGIO DA CARTACEO A
TELEMATICO E VICEVERSA è
REGOLATO**

Diversità di regole e principi eIDAS

dal 1° luglio 2016, **regolamento europeo eIDAS**
il quale, nel combinato disposto degli articoli 25
e 46, contiene il cd. **“principio di non
discriminazione del documento informatico e
della firma elettronica”**

come si spiegano allora le diversità tassative?



principio di non discriminazione

art. 46 reg. eIDAS: «a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e la ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica».

Declinazione del principio e valore del documento anche non firmato

- **AR. 20 CAD comma 1-*bis* Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immutabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immutabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.**

Se poi viene prodotta una copia analogica (ossia di carta) di un documento informatico

- **Art. 23 - Copie analogiche di documenti informatici**
- 1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

23, comma 2, CAD

- 2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, **hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.** Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

QUELLO CHE NORMALMENTE VIENE PRODOTTO nel processo tributario

(DOVE NON CI SONO ATTESTAZIONI DI CONFORMITA', ART. 22 D.LGS. 546/1992)

Illuminanti sono poi le Regole tecniche del CAD DPCM RELATIVE AL DOCUMENTO INFORMATICO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 13 novembre 2014**

Operative fino alla emanazione delle linee guida da parte dell'AGID che le sostituiranno.

Spiegano:

- come è formato il doc. informatico
- quando è imm modificabile

Come è formato

- Art. 3. Formazione del documento informatico
- 1. Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità:
 - **a) redazione tramite l'utilizzo di appositi strumenti software;**
 - **b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;**
 - **c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente;**
 - d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica

Quando è imm modificabile

2. Il documento informatico assume la caratteristica di imm modificabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione

In particolare per il documento nativo digitale

- 4. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera *a)* , le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate da una o più delle seguenti operazioni:
 - *a)* la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata;
 - *b)* l'apposizione di una validazione temporale;
 - ***c)* il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa;**
 - *d)* la memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza;
 - *e)* il versamento ad un sistema di conservazione.

Per il documento informatico frutto di scansione

- 5. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera *b)* , le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate dall'operazione di **memorizzazione in un sistema di gestione informatica dei documenti** che garantisca l'inalterabilità del documento o in un sistema di conservazione.

PRINCIPI GENERALI DOCUMENTO INFORMATICO

NON PUO' ESSERE DISCRIMINATO E HA IL VALORE PREVISTO DAL CAD (salvo deroghe specifiche).

- Ne discende che, nel PTT IN MANCANZA DI REGOLE DEROGATORIE le conseguenze della produzione di DOCUMENTO INFORMATICO NON FIRMATO sono quelle generali: **Art. 20 cad.**
- Se si tratta poi di una scansione occorre valutare (in astratto) se sia prevista dalle norme tributarie una attestazione di conformità, altrimenti del pari valgono le regole generali....(segue)

Nel processo tributario non si prevede la attestazione di conformità

- Art. 22 d.lgs 546 del 1992
- Unica attestazione di conformità prevista per il ricorso depositato (conforme a quello notificato)
- 4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i **documenti che produce, in originale o fotocopia**
- 5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.

Alla luce di questi principi possono essere risolte le questioni

Precedenti alla introduzione del ptt

- 1) questioni circa la specialità della norma della notifica telematica di cui alla l. 53/1994 prima della introduzione (a scaglioni) del ptt **NON POSSIBILI PRIMA DEL 16 BIS DLGS 546/1992 E DEI DECRETI (ART. 12 D.LGS. 146/2015)(ormai risolte dalla CASS.)**
- 2) questioni sulla notifica del ricorso tributario prima della introduzione del ptt (non possibile)
- 3) questioni sulla notifica della cartella di pagamento o dell'atto tributario da parte del concessionario tramite PEC e relative alla immodificabilità dell'atto (tutte affrontate sulla base della produzione di copie analogiche e risolte eterogeneamente)
- 4) questioni (**in corso**) sul conseguenze dell'applicazione del telematico civile alla sezione tributaria della cassazione

Altre questioni che si pongono nel ptt a regime

- Facoltatività della scelta telematica e scelta DISGIUNTA (nei fatti praticata, sembra possibile leggendo la norma, ma **da alcune sentenze esclusa, vedi circolare mef pag. 26 art. 14.2.)**
- Prova in giudizio della notifica telematica (del ricorso o della cartella) CARTACEAMENTE FORNITA E SENZA ATTESTAZIONE

(visto che non possono essere prodotti file msg o eml che conterrebbero la prova della notifica con rdac completa dovrebbe valere la regola generale dell'art. 22 d.lgsi n. 546/1992, se non sorgono contestazioni **ma molti propongono produzione di file xxxx.eml.p7m oppure xxxx.msg.p7m «per aggirare l'ostacolo»)**

Destano perplessità

- Tutte le sentenze che discettano sulla natura dei file che sono alla base delle stampe analogiche:

Infatti che senso ha parlare di file senza visionare i file?

- La estensione pdf non significa necess. che non sono firmati (ci potrebbe essere firma cades in teoria) e in ogni caso non consente la loro discriminazione ove non lo fossero.
- V. [sent.CTP Napoli ESTENSORE NAPOLITANO infra](#)

Valore della copia cartacea informale

- Autorità: Comm. trib. prov.le Treviso sez. I
- Data: 15/01/2018 n. 55
- In tema di notifica dell'avviso di accertamento, la firma digitale con cui viene sottoscritto l'atto ha validità solo nell'ipotesi in cui la notifica viene eseguita tramite posta elettronica certificata poiché, solo in questo modo, è possibile verificare l'identità dell'autore, l'integrità del documento e la riconducibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere di accertamento. Nel caso in cui un atto cartaceo riporti una firma digitale questa non ha alcun valore, in quanto priva dei requisiti essenziali di validità. Mancando la sottoscrizione manca anche la "volontà certificativa" dell'organo amministrativo, pertanto, l'avviso di accertamento firmato digitalmente ma notificato in via ordinaria, per mezzo posta, deve considerarsi nullo.

QUESTA DECISIONE suscita perplessità in relazione a 23 CAD

L'equivoco del p7m

- **Autorità:** Comm. trib. prov.le Salerno sez. VI
- **Data:** 12/02/2018 n. 456
- In tema di notifica via PEC della cartella di pagamento, sulla base dell'art. 20, comma 2 e 71 del D.Lgs. n. 82/2005, qualora il formato digitale scelto dall'esattoria per la trasmissione del documento informatico sia il .pdf, senza l'estensione .p7m, la notifica non deve considerarsi valida, in quanto rende illegittima l'intera cartella impugnata allegata PEC.
- Infatti, la certificazione della firma è attestata dall'estensione .p7m del file notificato, estensione che rappresenta la c.d. "busta crittografica", la quale contiene al suo interno il documento originale, l'evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica. Tale estensione garantisce, da un lato, l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico e, dall'altro, quanto alla firma digitale, l'identificabilità del suo autore con la conseguentemente paternità dell'atto.
- VEDI INFRA

idem

- **Autorità:** Comm. trib. prov.le Reggio Emilia sez. I
- **Data:** 31/07/2017 n. 204
- La notifica via PEC non è valida se avviene tramite messaggio di posta elettronica certificata contenente il file della cartella con estensione ".pdf" anziché ".p7m" atteso che non solo l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico, ma anche, per quanto attiene alla firma digitale, l'identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell'atto, è garantita solo attraverso l'estensione del file ".p7m". Con la notifica via PEC in formato "pdf", non viene prodotto l'originale della cartella, ma solo una copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale.

Non serve la sottoscrizione della cartella e possono andare bene sia pdf che p7m

- CTP NAPOLI, 30 GENNAIO 2018, N 2224
- Chiarisce che, in un regime che consente la notifica telematica della cartella (nel vigore dell'art. 26, c.2, DPR N. 602/1973) e di una normativa che ai sensi dell'art. 25, c. 2 del DPR 602/1973 consente che la cartella possa non essere sottoscritta, dovendosi presumere la riferibilità dell'atto alla autorità che lo intesta(cfr. Cass. 26053/2015), la stessa possa essere inviata via pec tanto con estensione pdf che p7m (che entrambe sono compatibili con una eventuale firma digitale di tipo PADES o CADES)



Le certezze della PEC in pericolo

- **Autorità:** Comm. trib. prov.le Agrigento sez. III
- **Data:** 13/04/2017 n. 680
- Il contribuente può presentare ricorso contro la cartella di pagamento per lamentarne la nullità nel caso di omessa notifica dell'avviso bonario e dell'avviso di accertamento poiché la sola disponibilità del documento nella casella di posta elettronica certificata non equivale all'avvenuta consegna del documento stesso al destinatario. Pertanto, a differenza dello strumento "raccomandata", **la PEC lascia incerto il risultato della sua ricezione.**

La decisione desta perplessità in relazione all'art. 48 del CAD ora art. 6 cad

. 6: "Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. «)

LE CERTEZZE RITROVATE

- **Autorità:** Comm. trib. prov.le Milano sez. I
- **Data:** 03/02/2017 n. 1023
- **La cartella di pagamento può essere illegittima per la nullità della sua notificazione avvenuta a mezzo della posta elettronica certificata presso il suo indirizzo digitale e tale sistema di trasmissione della posta certificata prevede una sorta di ricevuta di consegna della comunicazione avente natura telematica che viene inviata presso l'indirizzo digitale del destinatario ed **ha lo stesso valore legale della ricevuta di ritorno di una raccomandata a.r., a prescindere dalla conoscenza effettiva o meno da parte del destinatario.****

FIRMA DIGITALE DELL'ATTO , RITENUTA INDISPENSABILE

- **Autorità:** Comm. trib. prov.le Savona sez. I
- **Data:** 10/02/2017 n. 100
- **La notificazione dell'avviso di accertamento avvenuta tramite posta elettronica certificata è nulla se risulta mancante la firma informativa o digitale e non presenta caratteri di immutabilità e univocità, i quali garantiscono corrispondenza e certezza.**
- **PROBLEMI CON EIDAS E NORME TECNICHE CAD**

CORRETTA ESCLUSIONE NOTIFICA NEL REGIME PRECEDENTE

- **Autorità:** Comm. trib. prov.le Modena sez. III
- **Data:** 04/05/2015 n. 412
- Nel processo tributario si deve ritenere inesistente – e come tale non sanabile dalla costituzione in giudizio della controparte – la notifica del ricorso introduttivo effettuata tramite PEC (posta elettronica certificata).
- Così pure CTR LAZIO 23.12.2016 N. 9327, CTR LMBARDIA 5.12.2017 ETC
- **Nello stesso senso CASS 17941/2016 e ss.**

NOTIFICA TRA LE PARTI INVALIDA PRIMA DEL PTT

- CTR MARCHE 26.8.2016
- RITIENE VALIDA LA NOTIFICA VIA PEC DELLA SENTENZA AVVENUTA IL 7 LUGLIO 2015 OSSIA IN EPOCA PRECEDENTE AL 16 BIS E AI DECRETI ATTUATIVI (dal 1. 1. 2016 per sola umbria e toscana)
- CTR VENETO 15.1.2016
- IN SENSO OPPOSTO CORRETTAMENTE per notifica ante 16bis e decreti

Il valore condizionante della SCELTA TELEMATICA

Questioni della costituzione cartacea del ricorrente che impedirebbe quella telematica del resistente

- Ctp REGGIO EMILIA 10.10.2017
- Ctp RIETI 30.1.2018
- ETC.



tuttavia dal dato normativo non si ricava questa indicazione.
Inoltre la CIRCOLARE MEF da' per scontata la SCELTA DISGIUNTA , la costituzione in giudizio del resistente può avvenire mediante il deposito delle controdeduzioni e dei documenti allegati con modalità telematiche

La prova della notifica telematica della cartella

- **Autorità:** Comm. trib. prov.le Benevento sez. I
- **Data:** 06/03/2017 n. 234
- Tanto nella disciplina previgente che in quella attuale di possibilità di deposito telematico, il legislatore non risulta aver previsto, in un regime di gestione del processo tributario attraverso **fascicoli composti prevalentemente da documenti cartacei**, alcuna normativa specifica che regoli le modalità di prova della avvenuta notifica telematica della cartella, né risultano emesse norme tecniche che indichino le modalità di acquisizione dei file che provano l'invio e la ricezione della PEC, secondo le regole generali dettate in materia dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. In linea generale, invero, come emerge dalla lettura della normativa regolante la Posta elettronica certificata, ossia il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e segnatamente dall'art. 6 del citato testo normativo, per fornire prova dell'avvenuto invio dell'atto via PEC occorrerebbe produrre in giudizio il file denominato ricevuta di avvenuta consegna.
- **MA SOLO IN CASO DI CONTESTAZIONE (V. 22 DPR 546/1992)**

Sul piano della legittimità

- **Notifica della sentenza di appello ai fini del decorso del termine breve. Cass. 17491 del 2016**
- Mentre nel contenzioso civile ordinario tale notifica è certamente possibile telematicamente, la giurisprudenza di cassazione ha escluso che ciò possa accadere sul versante tributario almeno fin all'entrata in vigore, come visto scaglionata, del ptt.
- Ove avvenuta, non è idonea a decorso del termine breve

Le comunicazioni di segreteria telematiche

- **Civile Ord. Sez. 6 Num. 18321 Anno 2017.**
Fino alla entrata in vigore del ptt le sole comunicazioni di segreteria potevano essere effettuate mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (la sentenza opera una ricostruzione normativa sulla notifica nel processo tributario)

Al processo tributario di cassazione si applica rito civile

- Cass. n.30372/2017
- In tema di giudizio di cassazione, ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, è valida la notificazione del ricorso avvenuta, tramite posta elettronica certificata, successivamente all'emanazione delle norme regolamentari attuative del d.m. n. 44 del 2011 contenenti le specifiche tecniche per le notificazioni da farsi per via telematica dagli avvocati e, cioè, del provvedimento del 16 aprile 2014 della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2014 ed entrato in vigore il 15 maggio 2014. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato infondata l'eccezione di nullità del ricorso notificato tramite PEC al difensore domiciliatario del contribuente).

Questione (apparentemente) problematica, ancora non decisa

Corollario del precedente principio il fatto che, ai fini della notifica telematica, occorre seguire le regole del pCT ossia che la notifica deve avvenire ai pubblici elenchi di cui all'art. 16 ter del 179/2012 che non coincidono con il pTT

Gli elenchi del PTT

Decreto Ministeriale 23.12.20 n.163 Regolamento uso strumenti telematici nel processo tributario

Art. 7

Indirizzo di posta elettronica certificata

INI-PEC

- 2. Per i **professionisti** iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 **deve coincidere** con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicato nell'INI-PEC.
- 3. **Soggetti ex art.12 CPT** ➔ indirizzo rilasciato da gestore PEC **previa identificazione**.
- 4. **Società e imprese individuali** ➔ indirizzo comunicato al Registro Imprese.
- 5. **Enti impositori** ➔ indirizzo comunicato all'IPA.

In caso di errata indicazione è valida consultazione INI-PEC

NB: l'indice PA è stato espunto dagli elenchi pubblici di cui all'art. 16-ter DL179.2012 (DL90.2014)

61,2 x 270,9 mm

PUBBLICI ELENCHI del PCT

art.66 comma 5 disp trans. D.LGSL.

2017/2017 (CORRETTIVO CAD)



COMMA 5

- **L'articolo 16-ter, comma 1**, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:
- «1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti
- dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
- dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto,
- dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
- nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.».

PUBBLICI ELENCHI IL TESTO PREVIGENTE DEL 16 TER

- L'indicazione dei pubblici elenchi utilizzabile per le notificazioni a mezzo PEC è poi dettata [dall'art. 16-ter comma 1 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179:](#)
- *“A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.”*

Schematizzando nel CIVILE (ANCHE DI CASSAZIONE) 6 pubblici elenchi

Riferimento normativo	Pubblico Elenco
6-bis CAD	INI-PEC (Ministero Sviluppo Economico)
6-quater CAD	Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese. 
62 CAD	Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR 
16, co. 12, d.l. 179/2012	Registro PP.AA. (Ministero Giustizia)
16, co, 6, d.l. 185/2008	Registro delle Imprese
7 DM 44/2011	Reginde (Ministero Giustizia)

CONCLUDENDO

- l'innovazione e la gestione con strumenti telematici non è una scelta, è frutto del tempo che viviamo ed è un processo inarrestabile che deve essere gestito in maniera consapevole.
- In un contesto già virtuoso come quello tributario aggiunge un elemento di efficienza ulteriore determinando conoscenza e conoscibilità delle decisioni, elementi di consapevolezza e prevedibilità, basi per la **CERTEZZA DEL DIRITTO**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

A. Ciriello

Appendice sulla sinteticità degli atti

sia delle parti che del giudice

- Art. 16 bis, comma 9-octies, d.l. n. 179 del 2012:
- **“Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.”**